

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 10.11.2017, n. 55005

Procedimento a carico di otto ex dirigenti dell'industria meccanica-elettromeccanica Franco Tosi S.p.A. per il reato di omicidio colposo in relazione ai decessi di trentaquattro ex dipendenti dell'azienda che, in ipotesi d'accusa, avrebbero contratto mesotelioma pleurico e, in un caso, adenocarcinoma polmonare, in conseguenza dell'esposizione ad amianto subita alle dipendenze della Società.

La Corte di Cassazione conferma la pronuncia assolutoria emessa dai giudici di merito, avallando l'argomentare della sentenza impugnata sia con riguardo alla ritenuta insussistenza di una posizione di garanzia in capo agli imputati ex membri del Comitato Esecutivo della Società, sia con riferimento all'affermata impossibilità di ritenere provata, per le restanti posizioni, la sussistenza di un nesso condizionalistico tra le condotte contestate e i decessi in concreto occorsi. In relazione ai primi, la Cassazione ribadisce la necessità di procedere, ai fini della identificazione dei soggetti garanti nell'ambito delle società a struttura complessa, a una verifica dell'effettivo ruolo partecipativo del singolo nei processi decisionali in materia di salute e sicurezza: ruolo non ascrivibile agli imputati alla luce degli esiti dibattimentali. Quanto, invece, al profilo inerente all'accertamento del nesso eziologico, la Cassazione avalla la logicità del ragionamento svolto dai giudici di merito che avevano fondato l'assoluzione dei restanti imputati sui seguenti elementi: (i) l'assunzione della carica in Società per un breve periodo e a svariati anni di distanza dall'iniziazione della patologia e (iii) l'impossibilità di ritenere condivisa in ambito scientifico la tesi relativa all'esistenza del c.d. effetto acceleratore.

Il Tribunale di primo grado aveva assolto tutti gli imputati con la formula "*per non aver commesso il fatto*" in relazione ai decessi per mesotelioma in contestazione (ventotto casi), mentre per cinque casi di mesotelioma in relazione ai quali non risultava confermata la diagnosi, e per l'unico caso di decesso per adenocarcinoma polmonare, aveva assolto gli imputati per insussistenza del fatto.

La sentenza di assoluzione veniva confermata in sede di appello.

Più in particolare, i giudici di merito avevano distinto gli imputati in due categorie.

Da un lato, i soggetti che avevano ricoperto posizioni apicali e operative (cinque) in relazione ai quali l'assoluzione per non avere commesso il fatto si fondava sulle seguenti considerazioni: (i) tali soggetti avevano ricoperto le rispettive cariche a una distanza temporale di svariati anni rispetto alla iniziazione (il momento in cui, secondo quanto pacificamente affermato in ambito scientifico, si attiva irreversibilmente il processo di infiammazione che porterà poi alla malattia conclamata); (ii) le conoscenze scientifiche disponibili non consentivano di affermare che vi fosse un'incidenza, nemmeno in termini di accelerazione e di diminuzione della latenza, rispetto all'evento morte delle esposizioni successive alla inizializzazione; (iii) nel periodo in cui gli imputati avevano ricoperto i rispettivi incarichi la bonifica dell'amianto era stata in larga parte attuata;

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 10.11.2017, n. 55005

Dall'altro lato, i membri del comitato esecutivo della Società (tre), in relazione ai quali l'assoluzione per non avere commesso il fatto si fondava, più in radice, sul rilievo che il *board* aziendale di cui gli stessi facevano parte non risultava aver partecipato ad alcuna scelta operativa della società.

Ricorrono per cassazione il Procuratore Generale, che contesta la sentenza di assoluzione in relazione alla posizione di un solo imputato, membro del comitato esecutivo, che aveva ricoperto la carica in epoca risalente, e le altre parti civili in relazione all'assoluzione di tutti gli imputati.

La **Corte di Cassazione conferma le sentenze assolutorie** e rigetta i ricorsi proposti rilevando in particolare:

- l'insussistenza di una posizione di garanzia per i soggetti che avevano ricoperto il ruolo di membri del comitato esecutivo della società, vista l'insussistenza di qualsivoglia ingerenza da parte degli stessi nell'attività di gestione della società;
- l'insussistenza del nesso di causa tra le condotte contestate agli altri imputati che avevano ricoperto posizioni apicali e i decessi occorsi ai lavoratori persone offese, vista (i) l'assunzione tardiva della carica, (ii) la collocazione dell'iniziazione della malattia all'inizio del periodo di esposizione e (iii) l'impossibilità di ritenere condivisa in ambito scientifico la tesi relativa all'esistenza del c.d. effetto acceleratore.

La Corte di Cassazione ritiene necessario verificare, in via preliminare, la sussistenza in capo agli imputati di una posizione di garanzia, trattandosi per tutti di una questione pregiudiziale e assorbente e, per gli imputati membri del comitato esecutivo della Società, addirittura dirimente.

In proposito, i giudici richiamano gli insegnamenti espressi dalla nota sentenza sul caso Eternit per ricordare come *"l'individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso un'accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale e organizzativa all'interno di ciascuna istituzione"*: una ricognizione che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, è *"essenziale per un'imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l'ordinamento penale; per evitare l'indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell'illecito a diversi soggetti"*.

Il giudice di primo grado, sul punto, era stato tranciante, rilevando un sovradimensionamento del capo d'imputazione e ritenendo che il processo riguardasse, di fatto, la posizione di un solo imputato, membro del comitato esecutivo, che aveva ricoperto la carica in epoca risalente.

Ebbene, i giudici di legittimità ritengono logico, congruo e corretto in punto di diritto l'argomentare del primo giudice ove aveva rilevato, con riguardo a tutti i restanti imputati: *"si fatica a capire come e perchè soggetti che hanno rivestito posizioni apicali presso la società per periodi che vanno dai 5 mesi all'anno e 4 mesi negli anni 90 (dall'88 al 92) debbano essere chiamati a rispondere di omicidio colposo per decessi riguardanti lavoratori assunti in F.T. dagli anni sessanta/settanta"*.

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 10.11.2017, n. 55005

Un punto che la Corte di Cassazione ritiene dirimente, alla luce del fatto che *“il momento che rileva ai fini dell'individuazione della responsabilità penale per mesotelioma pleurico indotto da esposizione all'amianto (...) è quello (...) della iniziazione della malattia tumorale, quando cioè si attiva irreversibilmente quel meccanismo che, attraverso costanti infiammazioni, porterà alla cancerogenesi”*; momento che, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, *“si ha precocemente e, come ha ribadito questa Corte di legittimità in più occasioni, si ha certamente in un periodo assai precoce rispetto all'esposizione massiva del lavoratore all'amianto”*¹.

La Corte, peraltro, sottolinea la conferenza del richiamo operato dai giudici di merito alla breve durata del periodo in cui gli imputati erano rimasti in carica, rilevando in proposito che *“il tempo concretamente necessario per ‘prendere in mano la situazione’ non possa essere certo essere congruo per un soggetto che, ad esempio, (...) sia rimasto in carica in posizione apicale per solo 5 mesi. Ma nemmeno per (...) per un anno, un anno e dieci mesi in periodi in cui era comunque in atto (...) la dismissione dell'amianto”*.

Fatte tali considerazioni la Cassazione conclude dunque rilevando **la correttezza dell'argomentare del giudice di primo grado** che aveva escluso la responsabilità di tutti gli imputati (a eccezione del membro del comitato esecutivo che aveva assunto la carica in epoca risalente) in ragione del fatto che (i) il periodo in cui gli stessi avevano ricoperto le rispettive funzioni era estremamente breve e risalente agli anni 90, quando l'esposizione dei lavoratori era contenuta, e (ii) le persone offese risultavano avere lavorato in società per un lungo arco temporale prima dell'assunzione della carica da parte degli imputati.

Secondo il collegio, infatti, nel caso di specie *“il momento della iniziazione della malattia e della fine dell'induzione per tali lavoratori, assunti tanto tempo prima dell'assunzione delle cariche [da parte degli imputati] (...) è da ritenersi precedente e non vi è prova contraria- agli anni in cui gli stessi sono stati in carica”*.

Quanto poi, più nello specifico, ai tre soggetti imputati in qualità di **membri del comitato esecutivo** della Società, la Cassazione conferma la correttezza della conclusione raggiunta sul punto dai giudici di merito: in assenza di elementi, al di là del mero mantenimento della carica, da cui potesse desumersi un'ingerenza effettiva dei membri di tale *board* nei processi decisori e nelle scelte operative della Società relative alle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro, la Corte conclude rilevando l'impossibilità di attribuire ai tre imputati in questione una specifica posizione di garanzia, con conseguente ininfluenza di ogni ulteriore valutazione in ordine alla sussistenza del nesso di causa.

La Corte passa dunque a esaminare la tenuta motivazionale della sentenza in punto di rilevata **incertezza scientifica in ordine alla tesi dell'accelerazione del processo patogenetico connessa al protrarsi dell'esposizione**.

¹ Sul punto, la Corte richiama quanto statuito dalla sentenza Cozzini che aveva considerato corretto il percorso motivazionale con cui i giudici di merito avevano ritenuto, nel caso di specie, che il periodo della iniziazione andava individuato nei primi due anni di lavoro e di conseguenza aveva ritenuto che andassero esenti da responsabilità i soggetti che non avevano ricoperto una posizione di garanzia per quei due anni, ove non fosse altresì dimostrato un effetto acceleratore indotto dalle esposizioni successive.



Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 10.11.2017, n. 55005

Dopo aver richiamato gli accertamenti richiesti a partire dalla nota sentenza Cozzini per ritenere sussistente il c.d. effetto acceleratore correlato alle esposizioni successive alle prime, e dunque, il nesso di causalità in caso di patologie asbesto-correlate, la Cassazione rileva come la **Corte d'Appello abbia dato conto "ampiamente ed argomentatamente delle varie teorie scientifiche sul punto, per giungere alla considerazione che '...non è affatto condivisa nell'ambito della comunità scientifica l'affermazione secondo la quale l'incidenza delle ulteriori esposizioni sia strettamente correlata all'accorciamento della latenza', 'ossia è ancora oggetto di dibattito se all'aumentare della esposizione corrisponda un possibile accorciamento della latenza e quindi si possa ipotizzare, sul piano giuridico, un'anticipazione dell'evento"**.

Un dubbio corroborato da un'ulteriore constatazione svolta dalla Corte territoriale che aveva correttamente evidenziato come i dati disponibili relativi alle singole persone offese non consentissero di affermare una corrispondenza tra morti precoci e maggiore esposizione all'amianto successiva alla inizializzazione.

La Cassazione osserva, peraltro, che anche alla luce della analisi giurisprudenziale il c.d. effetto acceleratore "è concetto nato in ambito giudiziario, ma non può assolutamente considerarsi evenienza affermata da un sapere scientifico consolidato".

In conclusione, i giudici di legittimità "a fronte della circostanza acclarata che [tali imputati] sono stati **amministratori della società di cui si occupa questo processo a tantissimi anni di distanza dall'iniziazione della malattia dei soggetti deceduti e di un sapere scientifico (...)** che **non consente di poter affermare che l'esposizione dei lavoratori poi deceduti all'amianto (...)** ancora presente in fabbrica **possa avere accelerato il decorso della malattia e, quindi, la morte"** rileva la infondatezza delle doglianze formulate dalle parti civili.

Infine, anche con riguardo all'unico caso di **adenocarcinoma polmonare** in contestazione, la Cassazione **avalla le conclusioni dei giudici di merito** che avevano assolto gli imputati per insussistenza del fatto. A partire dalla constatazione del carattere poli-causale della malattia e della sua correlazione, secondo le attuali conoscenze scientifiche, a esposizioni ad amianto cumulative superiori a una determinata soglia (25 fibre/ml/anni), la Corte territoriale, preso atto, da un lato, dell'impossibilità di quantificare l'esposizione subita dal lavoratore deceduto e, dall'altro lato, della circostanza che non era noto se tale soggetto fosse anche fumatore, correttamente non aveva ritenuto "raggiunta la prova che l'esposizione alle polveri di amianto abbia avuto efficacia causale nell'insorgenza della malattia tumorale che ha determinato il decesso della persona offesa" Sul punto, la Corte richiama quanto statuito dalla sentenza Cozzini che aveva considerato corretto il percorso motivazionale con cui i giudici di merito avevano ritenuto, nel caso di specie, che il periodo della iniziazione andava individuato nei primi due anni di lavoro e di conseguenza aveva ritenuto che andassero esenti da responsabilità i soggetti che non avevano ricoperto una posizione di garanzia per quei due anni, ove non fosse altresì dimostrato un effetto acceleratore indotto dalle esposizioni successive.